



COMUNE DI SIENA

# **STATUTO DEL COMUNE DI SIENA**

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.205 del 11.10.2000

modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n.135 del 17.4.2003, n.101 del 4.4.2006 e n.171 del 15.11.2018

## TITOLO I

### CAPO I

#### PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Obiettivi fondamentali

Art. 2 Elementi distintivi: territorio, sede comunale, stemma, gonfalone

Art. 3 Contrade

Art. 4 Monte dei Paschi di Siena

### CAPO II

#### ATTIVITA' NORMATIVA DEL COMUNE

Art. 5 Lo Statuto

Art. 6 I regolamenti

## TITOLO II

### ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

Art. 7 Gli organi

### CAPO I

#### IL CONSIGLIO

Art. 8 Il Consiglio Comunale

Art. 9 Insiadimento del Consiglio Comunale

Art. 10 Consigliere comunale

Art. 11 Prerogative dei Consiglieri

Art. 12 Il Consigliere anziano

Art. 13 Presidente e Vice Presidente del Consiglio comunale

Art. 14 Compiti del Presidente

Art. 15 Gruppi consiliari

Art. 16 Conferenza dei Capigruppo

Art. 17 Commissioni consiliari permanenti

Art. 18 Inchieste o compiti speciali.

Art. 19 Convocazione del Consiglio comunale

Art. 20 Validità e pubblicità delle sedute

Art. 21 Sessioni

Art. 22 Conflitto d'interesse

Art. 23 Pubblicità delle spese elettorali

Art. 24 Regolamento del Consiglio comunale

## CAPO II

### LA GIUNTA COMUNALE

Art. 25 Composizione

Art. 26 Nomina della Giunta

Art. 27 Assessore anziano

Art. 28 Cessazione, Revoca e Decadenza dei componenti della Giunta comunale

Art. 29 Il programma della Giunta

Art. 30 Disciplina e pubblicità dei lavori

## CAPO III

### IL SINDACO

Art. 31 Il Sindaco

Art. 32 Indirizzo e coordinamento

Art. 33 Potere di emanazione di provvedimenti

Art. 34 Attribuzioni per materie

Art. 35 Vice Sindaco

Art. 36 Nomina e designazione di rappresentanti

## TITOLO III

### IL DECENTRAMENTO

Art. 37 Circoscrizioni

Art. 38 Territorio e Sede

Art. 39 Il Consiglio di circoscrizione

Art. 40 Elezione

Art. 41 Il Presidente

Art. 42 Compiti del Presidente

Art. 43 Commissioni di lavoro permanenti

Art. 44 Ufficio di Presidenza

Art. 45 Partecipazione

Art. 46 Funzioni

Art. 47 Gestione dei servizi di base

Art. 48 Concessioni ed autorizzazioni

- Art. 49 Risorse finanziarie
- Art. 50 Atti deliberativi
- Art. 51 Controllo di gestione
- Art. 52 Il Consigliere di circoscrizione
- Art. 53 Regolamento per il Decentramento

## TITOLO IV

### ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

#### CAPO I

##### PRINCIPI ORGANIZZATIVI E ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

- Art. 54 Principi generali
- Art. 55 Criteri di organizzazione
- Art. 56 Articolazione della struttura organizzativa e gestionale
- Art. 57 Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi
- Art. 58 Dotazione Organica

#### CAPO II

- Art.59 Segretario Generale
- Art. 60 Vice Segretario Generale
- Art. 61 Direttore Generale

#### CAPO III

##### DIRIGENZA

- Art. 62 Competenze dirigenziali
- Art. 63 Conferimento degli incarichi dirigenziali
- Art. 64 Collaborazioni esterne

#### CAPO IV

##### CONTROLLI E RESPONSABILITA' GESTIONALI

- Art. 65 Controllo dell'attività
- Art. 66 Responsabilità di gestione

## TITOLO V

### SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

#### CAPO I

##### GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

Art. 67 Forme di gestione  
Art. 68 Gestione in economia  
Art. 69 Concessione a terzi  
Art. 70 Istituzioni  
Art. 71 Azienda speciale  
Art. 72 Società per azioni

## CAPO II

### NOMINA E REVOCA DEGLI AMMINISTRATORI

Art. 73 Nomina e revoca degli amministratori degli enti strumentali  
Art. 74 Nomina del direttore delle istituzioni e delle aziende

## TITOLO VI

### FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE TRA ENTI

#### CAPO UNICO

Art. 75 Convenzioni  
Art. 76 Consorzi  
Art. 77 Accordi di programma

## TITOLO VII LA PARTECIPAZIONE

#### CAPO UNICO

##### PRINCIPI - ISTITUTI

Art. 78 Principi generali  
Art. 79 Gli Istituti della Partecipazione  
Art. 80 Consiglio Comunale dei ragazzi  
Art. 81 Le Consulte  
Art. 82 Le Libere Associazioni  
Art. 83 Promozione del Volontariato  
Art. 84 Istanze  
Art. 85 Proposte  
Art. 86 Referendum  
Art. 87 Il Referendum Consultivo ad Iniziativa Popolare  
Art. 88 Esito del Referendum  
Art. 89 Materie escluse dal Referendum Consultivo Popolare

Art. 90 Partecipazione al Procedimento

Art. 91 Accesso e Informazione

Art. 92 Difensore Civico

Art. 93 Prerogative

Art. 94 Funzioni

Art. 95 Ufficio relazioni con il pubblico

## TITOLO VIII

### CONTABILITA' – FINANZA

Art. 96 Disciplina della contabilità comunale

Art. 97 Programmazione economico-finanziaria e di bilancio

Art. 98 Autonomia Finanziaria e risorse.

Art. 99 Contabilità Finanziaria

Art. 100 Demanio e patrimonio

Art. 101 Il Collegio dei Revisori

## TITOLO IX

### DISPOSIZIONI FINALI

Art. 102 Procedimento di revisione dello Statuto

Art. 103 Norme transitorie e finali

# TITOLO I

## CAPO I

### PRINCIPI GENERALI

#### Art. 1

##### Obiettivi fondamentali

1. Il Comune di Siena concorre a garantire, nell'ambito delle proprie competenze, l'affermazione dei diritti delle persone, quali la libertà, l'uguaglianza e la pari dignità ed opera per rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale che ne impediscono il pieno esercizio; sostiene il valore della vita nelle sue molteplici espressioni, riconosce i diritti della famiglia, concorrendo a sostanziarne l'apporto nella comunità sociale; opera per l'attuazione dei diritti dei minori, degli anziani e dei portatori di handicap e per la prevenzione ed il superamento del disagio giovanile;
2. Il Comune di Siena, riaffermando il patrimonio morale, politico e storico della Resistenza, favorisce nella società civile i suoi principi ispiratori sanciti dalla Costituzione Repubblicana.
3. Il Comune di Siena è Ente democratico che crede nei principi europeistici, in quelli della pace, della solidarietà, e della integrazione dei popoli nel pieno rispetto delle diverse culture e religioni. Il Comune di Siena si riconosce pienamente nelle finalità contenute nella legge 30/12/1986 n.943 art.2 collaborando nell'ambito delle proprie competenze con gli organismi per l'immigrazione istituiti a livello nazionale, regionale e provinciale. Si riconosce in un sistema statale unitario di tipo federativo e solidale, basato sul principio dell'autonomia degli enti locali
4. Il Comune di Siena:
  - a) Opera per rendere effettivo il diritto allo studio e al lavoro, e si attiva per eliminare le discriminazioni indirette riconoscendo e perseguendo l'attuazione delle pari opportunità uomo-donna, anche mediante il Comitato di Ente, nel rispetto della differenza sessuale;
  - b) Favorisce e sostiene la crescita delle attività culturali e delle istituzioni quali accademie, istituti, scuole, università e fondazioni il cui patrimonio storico e scientifico appartiene all'intera comunità;
  - c) Concorre a garantire il diritto alla salute promuovendo l'educazione sanitaria, intervenendo per favorire la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e per abbattere le barriere architettoniche;
  - d) Riconosce la valenza educativa e formativa della pratica sportiva ai vari livelli promozionali, agonistici e ricreativi. Favorisce e sostiene l'incremento delle attività sportive e del turismo sociale agevolando la partecipazione alla programmazione e alla gestione degli enti ed organismi operanti a livello comunale;
  - e) Opera per la tutela e la valorizzazione della persona ispirandosi alla solidarietà sociale, in collaborazione con le associazioni di volontariato e nel quadro di un

sistema integrato di sicurezza sociale;

- f) Collabora con le altre istituzioni locali per l'adozione di misure idonee a conservare e difendere l'ambiente e per prevenire ed eliminare tutte le cause di inquinamento;
- g) Promuove lo sviluppo sostenibile delle attività economiche favorendo forme di associazionismo e cooperazione con i settori economici;
- h) Organizza razionalmente l'uso del suo territorio nel rispetto delle eccezionali risorse storico-artistiche, ambientali ed architettoniche, per rendere la città più vivibile migliorando la qualità della vita garantendo, la partecipazione di tutti ai processi di pianificazione urbanistica. Provvede a tutelare il diritto alla casa per ogni cittadino;
- i) Concorre a garantire l'imparzialità, la trasparenza e l'efficienza dell'amministrazione comunale mediante la partecipazione dei cittadini all'attività politica ed amministrativa, l'accesso agli atti e ai documenti, l'informazione, il metodo della programmazione e della consultazione nelle sedi e nei modi previsti dal presente Statuto e dai Regolamenti.

## Art. 2

Elementi distintivi:

territorio, sede comunale, stemma, gonfalone

- 1) Il territorio comunale si suddivide in circoscrizioni di decentramento regolate dallo Statuto e dal Regolamento.
- 2) Il Consiglio e la Giunta si riuniscono nella sede comunale ubicata nel Palazzo Civico.
- 3) Il Comune di Siena ha come stemma "La Balzana", troncato d'argento e di nero, riconosciuto con decreto del Capo del Governo del 21 novembre 1934; il Gonfalone è anch'esso troncato di argento e di nero.

## Art. 3

Contrade

- 1. Le storiche Contrade, definite nel loro numero e nel loro ambito territoriale dal Bando approvato dalla Serenissima Violante Beatrice di Baviera, Gran Principessa di Toscana, Governatrice della Città e Stato di Siena il 7 Gennaio 1729, custodiscono le antiche tradizioni della storia e della cultura del popolo senese e costituiscono espressione di comunità contrassegnando da secoli, in modo unico e peculiare, la realtà sociale senese così come esiste, si articola e vive quale associazione naturale.
- 2. Le Contrade svolgono le proprie attività in conformità ai rispettivi Capitoli e Statuti.
- 3. Nel rispetto dell'autonomia delle Contrade e dell'ordinamento del Palio, e della tradizione, il Comune di Siena svolge i compiti ad esso attribuiti dal Regolamento per il Palio.



## Art. 4

### Monte dei Paschi di Siena

1. Il Monte dei Paschi di Siena è stato creato per voto della Magistratura e del popolo senese con rescritto Granducale del 30 Dicembre 1622 e legalmente costituito con strumento di fondazione del 2 Novembre 1624, onde avessero fecondo sviluppo, ordinamento e regola con privato e pubblico vantaggio per la città e Stato di Siena, le forme di attività creditizia svolte in aggiunta alle sovvenzioni su pegno del secondo Monte di Pietà di Siena, istituito il 14 Ottobre 1568 e poi riunito al Monte dei Paschi dalla sua fondazione.
2. In virtù dello storico e tradizionale rapporto tra la città e il Monte dei Paschi di Siena, il Comune di Siena è beneficiario di parte degli utili della Fondazione del Monte dei Paschi di Siena, nomina la metà dei membri della Deputazione Generale della Fondazione, scelte fra persone domiciliate in Siena e/o nella sua Provincia; la potestà di nomina è attribuita al Sindaco sulla base degli indirizzi definiti dal Consiglio Comunale.
3. A tutela degli interessi della comunità senese, i Deputati nominati nella Fondazione del Monte dei Paschi di Siena dovranno attenersi alla mozione programmatica definita con apposito atto dal Consiglio comunale.

## CAPO II

### ATTIVITA' NORMATIVA DEL COMUNE

## Art. 5

### Lo Statuto

1. Il Comune determina il proprio ordinamento nello Statuto, nell'ambito delle norme costituzionali e dei principi fissati da leggi generali della Repubblica. Ad esso devono conformarsi i regolamenti e l'attività amministrativa del Comune.
2. Le modificazioni e l'abrogazione dello Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con la procedura stabilita dal T.U.E.L. Vigente.
3. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere presentata al Consiglio Comunale congiuntamente a quella di deliberazione del nuovo testo dello stesso.

## Art. 6

### I regolamenti

1. Il Comune emana regolamenti:
  - Nelle materie ad esso demandate dalla legge o dallo Statuto;
  - in tutte le altre materie di competenza comunale.

2. Nelle materie di competenza esclusiva prevista dalle leggi la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle norme di principio previste dalla leggi stesse e dalle disposizioni statutarie. Nelle altre materie la potestà regolamentare si esercita nel rispetto delle leggi statali e regionali, nonché dei regolamenti emanati dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.
3. I regolamenti, ferma restando la pubblicazione della delibera di approvazione, entrano in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio da effettuare dopo che la deliberazione di approvazione è divenute esecutiva.
4. I regolamenti di competenza del Consiglio Comunale sono approvati a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

## TITOLO II

### ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

#### Art. 7

#### Gli organi

1. Sono organi del Comune: il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale, il Sindaco.

## CAPO I

### IL CONSIGLIO

#### Art. 8

#### Il Consiglio Comunale

1. Il Consiglio comunale, nell'ambito delle competenze attribuitegli dalla legge e dallo statuto, è organo di indirizzo, programmazione e controllo politico-amministrativo, quale diretta espressione rappresentativa della comunità locale. L'elezione, la durata e la composizione del Consiglio comunale sono regolate dalla legge. Il funzionamento e l'organizzazione del Consiglio sono disciplinati dal Regolamento.
2. Il Consiglio individua ed interpreta gli interessi generali della comunità e stabilisce, in relazione ad essi, gli indirizzi politico-programmatici che guidano e coordinano l'attività amministrativa, esercitando sulle stesse il controllo politico-amministrativo per assicurare che l'azione complessiva dell'ente consegua gli obiettivi stabiliti con gli atti fondamentali e nel documento delle linee programmatiche.
3. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa. Il Regolamento determina le modalità per l'utilizzo delle risorse.
4. Il consiglio comunale, nella seduta immediatamente successiva all'insediamento da tenersi nei termini di legge, definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei

rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni. Sulla base di tali indirizzi provvede anche alla nomina, nei casi espressamente previsti dalla legge, dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni e può promuoverne la revoca sulla base di congrua e valida motivazione.

5. Il Consiglio adotta risoluzioni, mozioni, ordini del giorno per esprimere, nel rispetto del principio della pluralità di opinione, la sensibilità e gli orientamenti su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale, ed interpretare con tali atti la partecipazione dei cittadini agli eventi che interessano la comunità nazionale ed internazionale.
6. Il Consiglio, salvo i casi di scioglimento previsti dalla legge, dura in carica fino alla elezione del nuovo limitandosi, dopo l'indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

## Art. 9

### Insedimento del Consiglio Comunale

1. La prima adunanza del Consiglio è convocata dal Sindaco entro il termine di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e si svolge entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.
2. La seduta di insediamento è presieduta dal consigliere anziano fino all'elezione del Presidente disposta a norma dell'art. 13.
3. Il Consiglio comunale immediatamente dopo la convalida dei suoi eletti, procede alla nomina del Presidente e del Vice Presidente ai sensi dell'art. 13 del presente statuto.
4. Il Sindaco nella seduta di insediamento presta giuramento e presenta la Giunta Comunale.
5. Il Consiglio comunale provvede alla surrogazione dei consiglieri eventualmente cessati dalla carica avendo accettato la nomina ad Assessore.

## Art. 10

### Consigliere comunale

1. Il Consigliere comunale rappresenta la comunità senza vincolo di mandato.
2. Il consigliere entra in carica all'atto della proclamazione, ovvero in caso di surrogazione, contestualmente all'adozione della relativa deliberazione consiliare.
3. Le cause e le modalità per la cessazione dalla carica di consigliere sono stabilite dalla legge.
4. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate al Presidente del Consiglio Comunale in forma scritta e immediatamente assunte al protocollo. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio Comunale, entro e non oltre 10 giorni, procede alla surroga dei consiglieri

dimissionari, con separate votazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni.

5. Le cause di decadenza del consigliere comunale sono disciplinate dalla legge e dal presente statuto. La decadenza dalla carica di consigliere per la mancata partecipazione alle sedute è dichiarata dal consiglio a seguito di assenza ingiustificata del consigliere alle sedute per un anno consecutivo.
6. Il regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale disciplina le modalità della decadenza del consigliere per la mancata partecipazione alle sedute.
7. I singoli consiglieri possono essere incaricati dal Sindaco, ai sensi del successivo art. 34 co. 4, alla cura di specifici interessi e/o progetti in vista del conseguimento di obiettivi programmatici.

## Art. 11

### Prerogative dei Consiglieri

1. Il Consigliere esercita il diritto di iniziativa, con proposta di deliberazione per gli atti di competenza del Consiglio. Può formulare interrogazioni, mozioni con le modalità previste dallo statuto e dal regolamento.
2. Nell'esercizio del potere d'iniziativa il Consigliere si avvale, sotto il profilo della redazione tecnica, degli uffici comunali specificamente previsti.
3. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere copia degli atti e dei provvedimenti del Comune, dei Consigli di circoscrizione, delle aziende speciali, delle istituzioni, delle società a cui partecipa il Comune; hanno diritto a consultare i verbali delle riunioni degli organi deliberanti negli enti suddetti nei limiti previsti dalla legge.
4. Rispettando il segreto d'ufficio secondo quanto stabilito dalla legge, i Consiglieri hanno diritto d'accesso agli uffici degli enti di cui al precedente comma, ottenendo notizie, informazioni e tutto ciò che può risultare utile all'esercizio del mandato.
5. Il singolo Consigliere può chiedere che i gettoni di presenza siano trasformati in indennità di funzione. In caso di assenza, esclusa quella giustificata da valutarsi dal Presidente del Consiglio, l'indennità mensile è ridotta in proporzione al numero delle assenze ingiustificate.

## Art. 12

### Il Consigliere anziano

1. E' consigliere anziano il consigliere che ha riportato in sede di elezione la maggior cifra individuale, risultante dalla somma dei voti di lista e dei voti individuali di preferenza con esclusione del sindaco e dei candidati alla carica di sindaco proclamati consiglieri.
2. Sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo del Vice Presidente.

## Art. 13

### Presidente e Vice Presidente del Consiglio comunale

1. Il Presidente del Consiglio comunale è eletto dal Consiglio nel proprio seno, a scrutinio segreto, subito dopo la convalida degli eletti e prima di ogni altro adempimento, in caso di successiva vacanza dell'ufficio si procederà nella prima seduta utile dopo la vacanza stessa.
2. L'elezione del Presidente è valida, nelle prime due votazioni, con il voto favorevole della maggioranza di due terzi dei membri del Consiglio assegnati.
3. Se dopo due votazioni nessun candidato ha ottenuto la maggioranza dei due terzi dei voti, si procederà a nuova votazione ed è proclamato Presidente colui che per primo consegue la maggioranza assoluta dei voti dei membri del Consiglio assegnati.
4. Successivamente il Consiglio Comunale elegge, fra i componenti appartenenti allo schieramento opposto a quello che ha espresso il Presidente, il Vice Presidente, con le stesse modalità del primo. Qualora, effettuate le tre votazioni, nessun candidato dello schieramento opposto a quello che ha espresso il Presidente, sia rimasto eletto, si procede a nuova votazione e viene proclamato eletto colui che avrà riportato il maggior numero di voti.
5. Le votazioni possono tenersi tutte nella stessa seduta.
6. Le dimissioni del Presidente, presentate al Consiglio comunale, sono efficaci ed irrevocabili dalla data di acquisizione delle stesse al protocollo del Comune.

## Art. 14

### Compiti del Presidente

1. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio comunale, la Conferenza dei Capogruppo, partecipa alle riunioni delle Commissioni consiliari, predispone l'ordine del giorno dei lavori consiliari secondo le modalità stabilite dalla legge, dal presente Statuto e dal regolamento del Consiglio comunale.
2. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo di quest'ultimo.
3. In caso di impedimento temporaneo o assenza del Vice Presidente, le funzioni di presidenza sono svolte dal Consigliere anziano, fatte salve diverse disposizioni di legge.

## Art. 15

### Gruppi consiliari

1. I Gruppi consiliari, costituiti dai Consiglieri comunali, si riuniscono entro venti giorni dalla comunicazione della proclamazione degli eletti, per l'elezione del

capogruppo. I singoli Gruppi entro il giorno successivo alla 1° riunione del Consiglio Comunale devono comunicare per iscritto al Presidente il nome del capogruppo. Con la stessa procedura dovranno essere segnalate al Presidente le eventuali variazioni.

2. Il Consiglio Comunale riconosce che il capogruppo dimissionario che non abbandona il gruppo di appartenenza, senza che il gruppo indichi il sostituto, ne esercita le funzioni fino alla designazione del nuovo.
3. Il Consiglio Comunale riconosce che in mancanza di indicazione del capogruppo consiliare da parte di una lista politica entro le 24 ore dalla 1° riunione del Consiglio Comunale, o dalla vacanza, sarà considerato capogruppo il consigliere anziano (colui che ha riportato il maggior numero di voti individuali nella lista ed in caso di parità il più anziano di età).
4. Si possono costituire gruppi anche formati da un unico consigliere se risulta essere l'unico eletto in una lista che abbia partecipato alla competizione elettorale. Nel corso del mandato non possono essere costituiti nuovi gruppi formati da un singolo consigliere, oltre quelli discendenti direttamente dalle elezioni, ad eccezione del gruppo misto.
5. I Gruppi hanno una propria sede e dispongono di locali, attrezzature e servizi in relazione alle loro esigenze e secondo criteri e modalità fissati dal regolamento consiliare.

## Art.16

### Conferenza dei Capigruppo

1. La programmazione dei lavori del Consiglio è discussa e definita dalla conferenza dei capigruppo convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio e con la presenza del Sindaco o di un suo delegato.
2. Alla conferenza partecipa anche il Vice Presidente per l'esercizio della eventuale funzione di sostituzione del Presidente.
3. La conferenza dei capigruppo ha carattere consultivo. Coadiuvata il presidente per la definizione del calendario e lo svolgimento dei lavori del consiglio comunale. Le modalità di funzionamento sono stabilite dal regolamento del Consiglio. Le decisioni vengono deliberate con il metodo del voto correlato alla rappresentatività dei consiglieri e con la maggioranza degli stessi.
4. La conferenza dei capigruppo si ritiene validamente costituita se sono presenti almeno tre capigruppo ed è rappresentata la maggioranza dei consiglieri.
5. Fatto salvo quanto stabilito dal comma 3 dell'art. 19, l'ordine del giorno su esplicita richiesta dei capigruppo, è votato da questi ultimi, ed è considerata maggioranza la somma dei voti favorevoli dei capigruppo che rappresentano almeno i 2/3 dei consiglieri assegnati.
6. Il Consiglio Comunale, per urgenti ed inderogabili necessità può essere convocato anche in assenza di preventiva riunione della Conferenza dei Capigruppo.

7. La conferenza dei capigruppo è equiparata ad ogni effetto di legge alle commissioni consiliari.

#### Art. 17

##### Commissioni consiliari permanenti

1. Il Consiglio comunale costituisce al suo interno Commissioni consiliari permanenti, formate su base proporzionale fra maggioranza e minoranza, secondo le norme del regolamento.
2. Le Commissioni consiliari permanenti hanno funzione consultiva e/o istruttoria, di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio, svolgono indagini conoscitive, dispongono, per i regolamenti comunali e per gli altri atti individuati dal regolamento del consiglio, di poteri redigenti di provvedimenti da approvare in via definitiva dal Consiglio.
3. Relativamente alle proposte di deliberazione dello schema di bilancio preventivo, del conto consuntivo, dei piani urbanistici generali ed attuativi dei piani di settore, degli atti di programmazione, dei regolamenti, le Commissioni formulano il parere con relazione scritta presentata al Consiglio dal Presidente della Commissione.
4. E' istituita la Commissione permanente per l'espletamento di funzioni di garanzia e controllo politico-amministrativo su tutti gli Enti ed Organismi ai quali il Comune partecipa anche in rapporto all'art.2, c.2°, del D.Lgs.77/95.
5. La stessa, con le modalità previste dal regolamento, potrà operare in modo congiunto con le altre Commissioni Consiliari istituite, le cui attribuzioni abbiano una diretta connessione con le materie oggetto, di volta in volta, dei lavori.
6. La Commissione di garanzia e controllo, previa deliberazione del Consiglio Comunale, può svolgere funzioni speciali per l'esame di particolari problemi o questioni, per l'effettuazione di inchieste conoscitive sulle attività del Comune, sulla erogazione dei servizi e sugli Enti od Organismi cui partecipa il Comune, al fine di fornire al Consiglio Comunale gli strumenti per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo.
7. La composizione sarà determinata su basi proporzionali fra maggioranza e minoranza, con attribuzione della presidenza alla minoranza.
8. Il Consiglio comunale costituisce, inoltre, la Commissione delle elette, composta dalle donne elette nel Consiglio comunale e da quelle elette nei Consigli circoscrizionali. La Commissione avrà compiti di proposta e di controllo sull'attività amministrativa per il rispetto dei diritti delle donne sanciti dalla Costituzione e dalle leggi statali e regionali.
9. Il regolamento consiliare determina le procedure di lavoro delle Commissioni, prevedendo personale, sedi, mezzi adeguati e le forme di pubblicità dei lavori.

#### Art. 18

##### Inchieste o compiti speciali.

1. Su richiesta della Giunta, istanza sottoscritta da un terzo dei Consiglieri comunali ,

istanza sottoscritta con firma autenticata da almeno tremila cittadini, o richiesta di almeno due Consigli di circoscrizione, il Consiglio Comunale può deliberare l'assegnazione, alla Commissione consiliare permanente, di cui al comma 4 dell'art. 17, l'affidamento di funzioni speciali per l'esame di particolari questioni o problemi, effettuazione di inchieste conoscitive sulle attività del Comune, sulla erogazione dei servizi, sugli Enti od Organismi cui partecipa il Comune – anche prevedendo la partecipazione di membri non Consiglieri in qualità di esperti a titolo consultivo – al fine di fornire il Consiglio Comunale di strumenti necessari per l'espletamento della funzione di indirizzo e controllo.

2. Quando non è specificato diversamente dal regolamento, le procedure di lavoro seguite sono quelle previste per le Commissioni permanenti, con l'obbligo di motivazione delle risoluzioni e esplicitazioni delle posizioni minoritarie.
3. Il Regolamento consiliare disciplina modalità ed i termini per l'affidamento dei compiti di cui al comma 1).

#### Art.19

##### Convocazione del Consiglio comunale

1. Salvo diverse disposizioni di legge, il Presidente convoca il Consiglio comunale fissando il giorno e l'ora della seduta o di più sedute, qualora i lavori del Consiglio siano programmati per più giorni.
2. L'avviso di convocazione con l'ordine del giorno è spedito ai singoli Consiglieri, al Sindaco ed agli Assessori, nei termini e con le modalità stabilite dalla legge e dal regolamento del Consiglio comunale.
3. L'ordine del giorno è predisposto dal Presidente del Consiglio comunale sulla base della programmazione consiliare disposta ai sensi dell'art. 21.
4. E' data comunque priorità agli oggetti proposti dallo stesso Sindaco in esecuzione di adempimenti di legge o del documento contenente le linee programmatiche.

#### Art. 20

##### Validità e pubblicità delle sedute

1. Il Consiglio si riunisce in seduta pubblica, salvo i casi previsti dalla legge e dal regolamento consiliare, a tutela dei diritti di riservatezza.
2. Ai fini della validità delle sedute, nella determinazione del numero legale ai sensi della legge non è computato il Sindaco.

#### Art. 21

##### Sessioni

1. Il Consiglio comunale articola la propria attività in sessioni, secondo le esigenze



della programmazione.

2. Sono sessioni ordinarie quelle nelle quali. sono poste in discussione le linee programmatiche, il bilancio di previsione e il conto consuntivo.

#### Art. 22

##### Conflitto d'interesse

1. Gli Amministratori, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere nei casi espressamente previsti dalla legge.

#### Art. 23

##### Pubblicità delle spese elettorali

1. I candidati alla carica di sindaco e i presentatori delle liste per l'elezione del Consiglio Comunale devono presentare con le modalità stabilite dalle vigenti disposizioni, un bilancio preventivo di spesa all'atto del deposito e un rendiconto delle spese sostenute entro 30 giorni dal termine della campagna elettorale.
2. I documenti di cui al comma 1 sono resi noti mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

#### Art. 24

##### Regolamento del Consiglio comunale

1. Il regolamento del Consiglio comunale, nonché le modifiche allo stesso, sono approvate a maggioranza assoluta dai membri del Consiglio assegnati.

### CAPO II

#### LA GIUNTA COMUNALE

#### Art. 25

##### Composizione

1. La Giunta comunale é composta dal Sindaco e da un numero di Assessori, fino a quello massimo previsto dalla legge vigente e comunque non inferiore a sei. Nel rispetto della legge 10 aprile 1991 n. 125 deve essere assicurata la presenza di entrambi i sessi.

2. Nella prima seduta, prima di ogni altro adempimento la Giunta esamina le condizioni di eleggibilità e di compatibilità degli Assessori, invitando il Sindaco, sussistendone le condizioni, a provvedere ad eventuali revoche e sostituzioni.

#### Art. 26

##### Nomina della Giunta

1. Il Sindaco nomina, entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, i componenti la Giunta Comunale che siano in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di consigliere.
2. La nomina è comunicata dal Sindaco al Consiglio Comunale nella seduta di insediamento.

#### Art. 27

##### Assessore anziano

1. Ad ogni fine previsto dalla legge o dallo statuto, l'anzianità degli Assessori è determinata sulla base dell'ordine di priorità stabilito dal Sindaco nell'atto di nomina.
2. In caso di assenza o impedimento dell'Assessore anziano, è considerato tale l'Assessore presente che segue nell'ordine di priorità di cui al comma 1.

#### Art. 28

##### Cessazione, Revoca e Decadenza dei componenti della Giunta comunale

1. La decadenza dei singoli Assessori, nei casi previsti dalla legge, è dichiarata dalla Giunta comunale su proposta del Sindaco.
2. Le dimissioni degli Assessori sono presentate per iscritto al Sindaco, sono irrevocabili e producono ogni effetto di legge, qualora entro il termine di dieci giorni dalla loro acquisizione al protocollo del Comune, il Sindaco non le respinga; indi le comunica al Consiglio comunale contestualmente alla comunicazione delle nuove nomine.
3. Qualora le dimissioni vengano respinte, la loro reiterazione entro cinque giorni produce effetti immediati dalla data della protocollazione.
4. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio comunale.

#### Art. 29

##### Il programma della Giunta

1. In occasione della presentazione del bilancio preventivo, è presentato dal Sindaco o dall'Assessore delegato un documento che analizza lo stato di attuazione del programma della Giunta, individua le priorità di impegno, ne aggiorna i contenuti allo scopo di riferire sull'attività e sugli impegni futuri della Giunta.
2. Il Sindaco ogni sei mesi verifica in Giunta lo stato di attuazione del programma, indica le priorità politiche, sollecita il dibattito e individua proposte sulla base di nuove questioni.

#### Art. 30

#### Disciplina e pubblicità dei lavori

1. La Giunta, convocata e presieduta dal Sindaco, si riunisce in seduta non pubblica e delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti a maggioranza dei voti.
2. In caso di parità di voto all'interno della Giunta il voto del Sindaco ha valore doppio.
3. I verbali della Giunta sono consultabili dal pubblico, salvo nei casi di segreto d'ufficio previsti dalla legge e dal regolamento.
4. Su decisione del Sindaco la Giunta può riunirsi in seduta pubblica.
5. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti, o altro Revisore da lui delegato, può assistere alle riunioni ordinarie di Giunta.

### CAPO III

### IL SINDACO

#### Art. 31

#### Il Sindaco

1. Il Sindaco rappresenta la comunità locale, sovrintende all'attività dei servizi e degli uffici, cura l'esecuzione degli atti, esercita le funzioni di Ufficiale di Governo nei casi stabiliti dalle leggi della Repubblica.
2. Il Sindaco è garante del rispetto delle leggi, dello statuto, dei regolamenti; egli è responsabile dell'esercizio delle funzioni statali e regionali delegate al Comune.
3. Il Sindaco viene eletto a suffragio universale e diretto contestualmente all'elezione del Consiglio Comunale, del quale fa parte, secondo le disposizioni dettate dalla legge.
4. Le cause di cessazione dalla carica e le modalità di sostituzione del Sindaco, sono disciplinate dalla legge

## Art. 32

### Indirizzo e coordinamento

1. Il Sindaco, sentita la Giunta Comunale, entro i trenta giorni successivi dalla nomina della stessa, presenta al Consiglio Comunale le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
2. Il regolamento del Consiglio comunale stabilisce le modalità per la presentazione e il deposito del documento delle linee programmatiche presso la Segreteria Generale e la presentazione in Consiglio comunale.
3. Non é ammessa la presentazione di emendamenti alla proposta del Sindaco. Il Sindaco può, tuttavia, nel corso della discussione, modificare singole parti della proposta o far rinviare la discussione ad una successiva seduta da tenersi entro dieci giorni.
4. La votazione del documento avviene per appello nominale.
5. Il Sindaco indirizza e promuove l'attività della Giunta coordinando l'attività di ciascun Assessore secondo le indicazioni contenute nel documento delle linee programmatiche, quale garante dell'attuazione e dello sviluppo delle stesse, sollecitando l'iniziativa degli Assessori nell'attività amministrativa e di gestione.
6. Il Sindaco. Entro la fine del mese di settembre di ogni anno, sottopone al Consiglio Comunale la verifica dello stato di attuazione delle linee programmatiche.
7. Il Sindaco, a tutela dell'unità dell'indirizzo politico-amministrativo dell'amministrazione comunale, nel caso di permanente omissione o di comportamento difforme, può invitare l'Assessore competente a provvedere, eventualmente sostituendovisi direttamente,.

## Art. 33

### Potere di emanazione di provvedimenti

1. Il Sindaco è competente ad emettere provvedimenti ed ordinanze per l'esercizio delle sue funzioni.
2. Il regolamento individua le forme di pubblicità dell'atto, nonché possibili forme di partecipazione dei diretti interessati.

## Art. 34

### Attribuzioni per materie

1. Il Sindaco è competente per:
  - a) la convocazione dei comizi per i referendum, le consultazioni popolari;
  - b) la rappresentanza amministrativa ed in giudizio del Comune, per quanto di

competenza;

- c) il rilascio di autorizzazioni e concessioni di competenza comunale nei casi espressamente previsti dalla legge;
  - d) l'assunzione dei provvedimenti cautelari e/o di sospensione nei confronti dei Dirigenti, ai sensi di legge;
  - e) la promozione di contatti ed incontri con altri Comuni, Provincie, Regioni, lo Stato e le Istituzioni sociali;
  - f) la promozione e la stipula di gemellaggi sulla base di deliberazioni consiliari, favorendo relazioni e scambi internazionali;
  - g) a sovrintendenza al regolare svolgimento delle funzioni delegate quale Ufficiale di Governo;
  - h) il coordinamento, e la riorganizzazione, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, degli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché degli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti;
  - i) l'adozione di atti, interni o a rilievo esterno, che la legge, lo statuto ed i regolamenti espressamente gli riservano.
  - j) la nomina e la revoca del Segretario Comunale e del Direttore Generale secondo le disposizioni di legge in vigore.
2. Il Sindaco dispone degli uffici e servizi comunali ogni volta che ne ravvisi la necessità per il buon andamento dell'amministrazione.
  3. Nomina altresì i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base a esigenze effettive e verificabili.
  4. Il Sindaco può attribuire a singoli Consiglieri comunali la cura di specifici interessi e/o progetti in vista del conseguimento di obiettivi programmatici

#### Art. 35

##### Vice Sindaco

1. Il Sindaco nomina un Assessore quale Vice Sindaco, che lo sostituisce in via generale, anche quale Ufficiale di Governo, nei casi previsti dalla legge.
2. In caso di assenza del Sindaco e del Vice Sindaco, le funzioni sono esercitate dall'Assessore anziano

#### Art. 36

##### Nomina e designazione di rappresentanti

1. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi definiti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni. Verifica altresì la coerenza dell'attività dei rappresentanti del comune con riferimento agli indirizzi che hanno condotto alla loro nomina.

### TITOLO III IL DECENTRAMENTO

#### Art. 37

##### Circoscrizioni

1. Il territorio comunale di Siena é diviso in Circoscrizioni secondo criteri di integrazione urbanistica, socio-culturale ed economica.
2. Il Comune di Siena istituisce i Consigli di Circoscrizione per la gestione dei servizi di base e l'esercizio di funzioni delegate, dotandoli di adeguate risorse economiche e di personale.
3. La Circoscrizione, quale luogo di partecipazione e di consultazione di base, rappresenta l'ambito di riferimento per la pianificazione territoriale, la programmazione, il decentramento dei servizi. L'amministrazione si adopera perché nell'ordinamento di aziende, enti o servizi pubblici si osservino zonizzazioni congruenti con i quartieri.

#### Art. 38

##### Territorio e Sede

1. Il regolamento comunale per il decentramento stabilisce la delimitazione territoriale delle Circoscrizioni, rispettando per quanto possibile il territorio delle Contrade; stabilisce altresì il numero e la denominazione delle Circoscrizioni.
2. Il regolamento suddetto fissa le procedure per le modifiche territoriali.
3. La sede del Consiglio di circoscrizione, individuata dal Consiglio comunale, è a disposizione dei cittadini per assemblee ed attività pubbliche di carattere culturale, sociale, politico, secondo le modalità stabilite con apposito regolamento dal Consiglio di circoscrizione.

#### Art. 39

##### Il Consiglio di circoscrizione

1. Gli organi delle circoscrizioni rappresentano le esigenze della popolazione delle

circoscrizioni nell'ambito dell'unità del comune e sono eletti nelle forme stabilite dallo statuto e dal regolamento.

2. Il Consiglio di circoscrizione é titolare in via ordinaria delle funzioni di competenza della Circoscrizione che la legge, lo statuto ed i regolamenti non attribuiscono al Presidente od all'Ufficio di Presidenza.

#### Art. 40

##### Elezione

1. I Consigli di circoscrizione, nel numero previsto dal regolamento, sono eletti a suffragio diretto secondo le disposizioni di legge in materia con sistema proporzionale, contestualmente all'elezione del Consiglio comunale.
2. Le modalità di elezione sono disciplinate dal regolamento.
3. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale, anche i Consigli di circoscrizione devono essere contemporaneamente rinnovati; essi esercitano le proprie funzioni fino alla proclamazione degli eletti dei nuovi Consigli circoscrizionali.

#### Art. 41

##### Il Presidente

1. Il Presidente del Consiglio di circoscrizione é eletto dal Consiglio a maggioranza assoluta nella prima riunione successiva alle elezioni sulla base di un documento programmatico da lui presentato, contenente gli indirizzi politici generali e la proposta dei componenti dell'Ufficio di Presidenza. L'elezione deve avvenire entro sessanta giorni dalla prima seduta convocata per la convalida degli eletti.
2. Il regolamento disciplina le procedure relative all'elezione del Presidente, del Vice Presidente, dell'Ufficio di Presidenza.
3. La Consulta dei Presidenti dei Consigli di circoscrizione, composta dai Presidenti e dai Vice Presidenti costituisce l'organo di raccordo delle attività delle circoscrizioni nonché di consultazione, di programmazione, di confronto e sollecitazione nei confronti del Consiglio comunale, della Giunta e del Sindaco per tutte le materie e questioni riguardanti lo stato del decentramento.

#### Art. 42

##### Compiti del Presidente

1. Il Presidente rappresenta il Consiglio di circoscrizione, convoca e presiede le riunioni del Consiglio e dell'Ufficio di Presidenza, cura l'esecuzione degli atti del Consiglio, sovrintende agli uffici e servizi della Circoscrizione al fine di garantire

efficacia, efficienza e correttezza nella gestione dei servizi di base.

#### Art. 43

##### Commissioni di lavoro permanenti

1. Il Consiglio di circoscrizione costituisce Commissioni di lavoro permanenti, di cui possono far parte anche membri non consiglieri, con funzioni consultive ed istruttorie e senza diritto ad indennità o gettone di presenza. Il regolamento del decentramento disciplina la composizione, i compiti, il funzionamento delle Commissioni. Il Consiglio di circoscrizione con apposito regolamento stabilisce il numero delle Commissioni e le rispettive materie di competenza.
2. Ciascuna Commissione elegge un Presidente e un Vice Presidente nel proprio interno.

#### Art. 44

##### Ufficio di Presidenza

1. L'Ufficio di Presidenza é composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da due Consiglieri.

#### Art. 45

##### Partecipazione

1. Il Consiglio di circoscrizione promuove e valorizza la partecipazione dei cittadini nelle forme e con le modalità previste dal presente statuto e dai regolamenti attuativi, garantisce nell'ambito della Circoscrizione l'esercizio del diritto di informazione e di accesso agli atti.
2. Il Consiglio di circoscrizione realizza specifiche consultazioni della popolazione nella fase di predisposizione dei progetti di interesse circoscrizionale, ricerca forme di coinvolgimento nella gestione dei servizi di base, di associazioni ed organismi di partecipazione e del volontariato presenti e operanti nella Circoscrizione e/o nel Comune.
3. Il regolamento del Consiglio di circoscrizione può prevedere forme di partecipazione di associazioni, enti e organizzazioni del volontariato alle commissioni di lavoro del Consiglio.



## Art. 46

### Funzioni

1. Il Consiglio di circoscrizione esercita, secondo le modalità stabilite dal regolamento per il decentramento e dagli altri regolamenti previsti dal presente statuto, funzioni di iniziativa sulle attività comunali di interesse delle Circoscrizioni e può rivolgere ai competenti organi del Comune istanze ed interrogazioni.
2. Il Consiglio di circoscrizione, secondo le modalità previste dal regolamento esprime parere obbligatorio:
  - a) sui piani urbanistici generali, sulle relative varianti e piani di attuazione, sui piani di settore, sui progetti di opere pubbliche che interessano il territorio delle Circoscrizioni;
  - b) sullo schema di bilancio preventivo, del conto consuntivo, del piano pluriennale degli investimenti;
  - c) sui regolamenti comunali;
  - d) sui programmi e i criteri di accesso relativi ai servizi educativi e di assistenza sociale;
  - e) sui provvedimenti di carattere generale che attengono alla gestione dei servizi di interesse circoscrizionale.
  - f) sui piani del traffico;
3. I regolamenti comunali possono individuare altri atti da sottoporre al parere obbligatorio del Consiglio di circoscrizione; è inoltre facoltà degli organi comunali sottoporre al parere dei Consigli di circoscrizione specifici atti di propria competenza.
4. Le deleghe sono esercitate in base ai criteri direttivi ed agli obiettivi stabiliti annualmente dall'amministrazione comunale contestualmente all'approvazione del bilancio preventivo.

## Art. 47

### Gestione dei servizi di base

1. Al Consiglio di circoscrizione possono essere attribuiti compiti nella gestione dei servizi di base in materia di sicurezza sociale, sport, cultura, servizi educativi, interventi rivolti ai giovani, anziani, immigrati, intesi a soddisfare immediate esigenze della popolazione delle circoscrizioni, che per caratteristiche tecniche e speciali ragioni di efficienza non richiedono una gestione in ambiti territoriali più ampi, secondo quanto stabilito dal presente statuto.
2. Il Consiglio comunale, con provvedimento specifico adottato a maggioranza assoluta, individua i singoli servizi di base all'interno delle materie di cui al comma precedente.

3. Spetta agli organi della Circoscrizione l'emanazione degli atti di indirizzo per la gestione dei servizi di cui al comma precedente e per l'utilizzo dei beni, mobili ed immobili, assegnati.
4. La gestione dei servizi di base da parte dei Consigli di circoscrizione avviene nel rispetto degli indirizzi programmatici definiti annualmente dal Consiglio comunale in apposito documento allegato al bilancio dove sono stabilite le risorse assegnate ai Consigli di circoscrizione.
5. Le Circoscrizioni sono anche luogo di decentramento di servizi di natura amministrativa; con lo sviluppo dell'automazione e dell'informatica, possono essere anche costituiti presidi esterni al centro civico della Circoscrizione.

#### Art. 48

##### Concessioni ed autorizzazioni

1. Il Comune nell'ambito dei principi di semplificazione dei rapporti con i propri cittadini può prevedere forme di decentramento per le procedure di autorizzazioni o concessioni comunali, garantendo forme di partecipazione delle Circoscrizioni .

#### Art. 49

##### Risorse finanziarie

1. I Consigli di circoscrizione amministrano, per la gestione dei servizi di base, uno stanziamento annuale.
2. Il piano di ripartizione fra le Circoscrizioni, formulato in modo da tenere conto della popolazione, delle esigenze, dei servizi gestiti, costituisce allegato al bilancio di previsione.
3. Il Consiglio comunale, con apposito atto, per eventuali ulteriori obiettivi determinati, attribuisce le ulteriori necessarie risorse finanziarie per l'esercizio di funzioni delegate.
4. Sulla base dello schema di bilancio preventivo approvato dal Comune il Consiglio di circoscrizione predispone ed approva, a maggioranza assoluta dei membri assegnati, il programma finanziario di dettaglio contenente le previsioni di spesa della Circoscrizione ed il corrispondente programma di attività dei servizi di base e dei servizi delegati.
5. La vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria di gestione è del Collegio dei Revisori del Comune. Gli stessi attestano la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, allegando alla proposta di deliberazione sul conto consuntivo del Comune, apposita relazione.

## Art. 50

### Atti deliberativi

1. Le deliberazioni adottate dal Consiglio di circoscrizione nell'esercizio delle funzioni delegate sono trasmesse al Sindaco per la presa d'atto della Giunta.

## Art. 51

### Controllo di gestione

1. Il regolamento definisce idonee procedure per il controllo della gestione interna del Consiglio di circoscrizione, in particolare per assicurare il buon andamento della gestione dei servizi di base. Specifiche iniziative e programmi sono predisposti dal Consiglio comunale su proposta della competente Commissione consiliare.

## Art. 52

### Il Consigliere di circoscrizione

1. Lo Status di consigliere di circoscrizione è disciplinato dalle disposizioni di legge in vigore.

## Art. 53

### Regolamento per il Decentramento

1. Il Consiglio comunale approva, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente statuto, il regolamento per il decentramento, con la maggioranza assoluta dei membri del Consiglio assegnati.
2. Il regolamento contiene disposizioni su tutte le materie esplicitamente rinviate ad esso dal presente statuto, e su quanto implicitamente derivante dall'organizzazione e funzionamento degli organi e dall'esercizio dell'attività di competenza.
3. Il regolamento disciplina le modalità attraverso cui è garantito al Consiglio di circoscrizione ed ai singoli Consiglieri l'accesso agli atti, agli uffici, alle informazioni di pertinenza dell'amministrazione comunale, degli enti, delle aziende ed istituzioni dipendenti, delle società in cui partecipa il Comune.

TITOLO IV  
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

CAPO I  
PRINCIPI ORGANIZZATIVI E ORDINAMENTO  
DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Art. 54

Principi generali

1. L'ordinamento degli uffici e dei servizi è stabilito in osservanza del principio di distinzione tra compiti politici di indirizzo e di controllo, riservati agli organi di governo del Comune, e compiti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria, riservati agli organi tecnici.
2. L'attività del Comune si informa ai criteri di partecipazione, imparzialità, trasparenza e pubblicità nell'azione amministrativa, nonché di economicità, speditezza e semplificazione delle procedure.

Art. 55

Criteri di organizzazione

1. L'organizzazione del Comune, allo scopo specifico di assicurare l'attuazione dei principi generali di amministrazione di cui all'articolo precedente, si ispira ai seguenti criteri:
  - a) Funzionalizzazione degli assetti organizzativi e gestionali ai compiti, agli scopi ed ai programmi del Comune, anche attraverso la costante verifica e la dinamica revisione degli stessi, da effettuarsi periodicamente e, in ogni caso, all'atto della definizione degli obiettivi e della programmazione delle attività;
  - b) ampia flessibilità, a garanzia dei margini d'operatività necessari per l'assunzione delle determinazioni organizzative e gestionali da parte dei responsabili delle strutture organizzative;
  - c) omogeneizzazione delle strutture e delle relative funzioni finali e strumentali;
  - d) interfunzionalità degli uffici;
  - e) armonizzazione degli orari di servizio e di apertura al pubblico alle esigenze dell'utenza;
  - f) responsabilizzazione e collaborazione del personale;
  - g) flessibilizzazione in genere nell'attribuzione agli uffici delle competenze gestionali e nell'impiego delle risorse umane;
  - h) autonomia nell'esercizio delle attribuzioni gestionali.

## Art. 56

### Articolazione della struttura organizzativa e gestionale

1. La struttura funzionale del Comune si articola in unità organizzative, di diversa entità e complessità, ordinate, di norma, per funzioni omogenee e finalizzate allo svolgimento di attività finali, strumentali o di supporto od al conseguimento di obiettivi determinati. Le stesse possono essere riunite e coordinate per aree e settori di attività.
2. La tipologia, la quantità e i compiti delle unità organizzative di massima dimensione e delle altre strutture di carattere autonomo e/o di supporto, nonché l'eventuale articolazione per aree e/o settori d'intervento, sono determinati in funzione dei programmi di attività.

## Art. 57

### Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi

1. L'ordinamento degli uffici e dei servizi è disciplinato con regolamenti di competenza della Giunta.
2. I principi organizzativi e gestionali stabiliti dal presente Titolo costituiscono i criteri generali di riferimento su cui si fondano le disposizioni regolamentari di cui al comma 1.
3. Nell'ambito regolamentare di cui al comma 1 sono formulate le disposizioni intese a: attuare i principi e le norme di legge, quali vigenti in tema di organizzazione e gestione della pubblica amministrazione locale; completare ed integrare, ove ritenuto opportuno o necessario, la normativa di fonte statale o regionale, laddove questa risulti carente o parziale, nel rispetto dei limiti imposti alla espressione dell'autonomo potere regolamentare attribuito alle autonomie locali; disciplinare le materie riservate o rimesse all'autonomo potere regolamentare delle amministrazioni locali; normare aspetti, profili ed ambiti privi di apposita disciplina di livello primario, secondario o negoziale. Trovano disciplina nei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, tra le altre demandate alla competenza regolamentare dell'organo esecutivo, le seguenti principali materie:
  - a) l'assetto strutturale dell'Ente, attraverso la definizione del modello di articolazione degli uffici e dei servizi;
  - b) il sistema di pianificazione delle attività e di direzione generale dell'Ente, nonché di attribuzione degli incarichi dirigenziali;
  - c) l'individuazione degli organismi di controllo strategico e di gestione e le relative modalità di funzionamento e di relazione con gli organi del Comune;
  - d) la determinazione e la gestione della dotazione organica complessiva delle risorse umane dell'Ente;
  - e) l'attuazione delle norme contrattuali collettive applicabili al comparto di appartenenza del Comune;

- f) l'accesso all'impiego e lo sviluppo di carriera;
  - g) lo svolgimento di incarichi professionali da parte dei dipendenti del Comune.
4. Nelle materie soggette a riserva di legge, la potestà regolamentare dell'Ente è esercitata tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale e, comunque, in modo da non determinarne disapplicazioni durante il periodo di vigenza.
  5. Gli aspetti disciplinati dai regolamenti di cui al comma 1 sono oggetto di preventivo confronto con le competenti rappresentanze sindacali, nel rispetto dei moduli di relazione previsti dalle norme nel tempo in vigore.

## Art. 58

### Dotazione Organica

1. La dotazione organica del Comune è determinata in applicazione del principio di unicità e del contingente complessivo di personale, distinto esclusivamente per singola categoria in rapporto alla complessiva struttura organizzativa dell'Ente, al fine di assicurare la massima flessibilità nell'organizzazione e nell'impiego delle risorse umane.
2. Il personale dipendente è dinamicamente distribuito alle strutture organizzative in relazione agli effettivi fabbisogni, per la realizzazione dei programmi dell'Ente.

## CAPO II

### Art.59

#### Segretario Generale

1. Il Segretario Generale dipende funzionalmente dal Sindaco; svolge compiti di collaborazione e di funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente, garantendo la legalità dell'azione amministrativa. In particolare:
  - partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
  - può rogare tutti i contratti nei quali il Comune è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse del Comune;
  - esercita ogni altra funzione attribuitagli dal regolamento o conferitagli da Sindaco.
2. Il Segretario Generale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, salvo il caso di nomina del Direttore Generale.

## Art. 60

### Vice Segretario Generale

1. Al fine di coadiuvare il Segretario Generale nell'esercizio delle sue funzioni e di sostituirlo in caso di assenza, impedimento e vacanza, viene prevista e disciplinata dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi la figura del Vice Segretario.

## Art. 61

### Direttore Generale

1. Il Sindaco, con le modalità stabilite dalla legge ed in base ai criteri fissati nel regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, può nominare un Direttore Generale. Le funzioni, i compiti e la durata del mandato del Direttore Generale sono disciplinati dalla Legge.
2. Contestualmente al provvedimento di nomina del Direttore Generale, il Sindaco disciplina i rapporti tra il Segretario ed il Direttore Generale, nel rispetto dei distinti autonomi ruoli ad essi assegnati dalla legge e tenendo presente le caratteristiche strutturali ed organizzative dell'Ente.
3. Resta salva la facoltà del Sindaco di conferire al Segretario Generale l'esercizio delle funzioni di Direttore Generale.

## CAPO III

### DIRIGENZA

## Art. 62

### Competenze dirigenziali

1. Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi, secondo le norme di legge e nel rispetto degli incarichi attribuiti dal Sindaco. Sono ad essi assegnati tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con i provvedimenti di pianificazione delle attività e con gli atti d'indirizzo adottati dal Sindaco e dall'organo esecutivo.
2. Ai sensi del comma 1, compete ai dirigenti l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge espressamente non riserva agli organi di governo dell'Ente, nonché la gestione tecnica, amministrativa ed economico-finanziaria, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi assumono, nel rispetto della legge, dei regolamenti e della contrattazione collettiva e

nell'ambito degli atti di organizzazione e di pianificazione delle attività adottati dagli organi di governo, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e dei servizi e le misure di gestione dei rapporti di lavoro, con le capacità e i poteri propri del datore di lavoro privato.

#### Art. 63

##### Conferimento degli incarichi dirigenziali

1. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del Sindaco e nei provvedimenti di pianificazione delle attività assunti dall'organo esecutivo, e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive ricevute, nonché in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati e negli altri casi previsti dalla normativa, anche contrattuale, nel tempo in vigore. L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi .
2. La copertura di posizioni di responsabilità di uffici e di servizi, di livello dirigenziale o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti ordinariamente richiesti per l'accesso a tempo indeterminato alla qualifica da ricoprire. Tali assunzioni potranno intervenire anche al di fuori della dotazione organica, nel rispetto delle disposizioni in materia nel tempo in vigore.

#### Art. 64

##### Collaborazioni esterne

1. Per obiettivi determinati o specifiche finalità, possono essere attivate, con convenzioni a termine, collaborazioni esterne libero-professionali ad alto contenuto di professionalità, qualora si tratti di esigenze cui non possa farsi fronte con il personale in servizio, nel rispetto delle disposizioni nel tempo in vigore.

#### CAPO IV

##### CONTROLLI E RESPONSABILITA' GESTIONALI

#### Art. 65

##### Controllo dell'attività

1. L'attività di controllo e di valutazione delle strategie operative e della gestione tecnica ed amministrativa dell'Ente è svolta da appositi organismi, ai sensi e nel rispetto delle vigenti disposizioni, ed è tesa ad assicurare la costante verifica della



realizzazione degli obiettivi e della corretta, efficace ed efficiente gestione delle risorse pubbliche, nonché, in generale, l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa, con particolare riferimento all'attività assolta dai responsabili degli uffici, da attuarsi attraverso la comparazione dei costi e dei rendimenti.

2. L'attività di cui al comma 1 è condotta con riferimento agli standard erogativi dell'Amministrazione Comunale, quali definiti dagli organi di governo.
3. La determinazione delle modalità procedurali, dei parametri e degli indicatori è compiuta attraverso apposito confronto da condursi con la direzione strategica dell'Ente e con i responsabili degli uffici.

#### Art. 66

#### Responsabilità di gestione

1. I dirigenti e gli altri dipendenti, direttamente incaricati dello svolgimento di funzioni direzionali nel rispetto della disciplina di legge e contrattuale nel tempo in vigore, sono direttamente responsabili della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.
2. Rientrano nell'oggetto della valutazione dei soggetti di cui al comma 1, oltre agli atti di gestione amministrativa, tecnica e finanziaria dell'Ente, anche le determinazioni dagli stessi assunte per l'organizzazione degli uffici e le misure di gestione delle risorse umane loro assegnate.

### TITOLO V

#### SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

#### CAPO I

#### GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

#### Art. 67

#### Forme di gestione

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici per conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico, anche mediante la produzione di beni.
2. Il Comune provvede alla gestione dei servizi secondo le forme individuate dalla legge. La scelta delle forme di gestione deve essere effettuata previa valutazione comparativa fra le diverse forme previste.
3. Nell'organizzazione dei servizi devono comunque essere assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

## Art. 68

### Gestione in economia

1. Il Comune gestisce in economia i servizi che per le loro modeste dimensioni, per le loro peculiari caratteristiche non rendano opportuna la costituzione di altre forme previste dalla legge.
2. Con apposite norme di natura regolamentare il Consiglio comunale stabilisce i criteri per la gestione in economia dei servizi, le modalità per il contenimento dei costi e delle forme di partecipazione, per il conferimento di livelli quantitativamente e qualitativamente elevati di prestazione, per la determinazione del corrispettivo da parte degli utenti e dei costi sociali assunti dal Comune.

## Art. 69

### Concessione a terzi

1. I servizi pubblici sono gestiti con concessione a terzi quando sussistono le ragioni tecniche, economiche o di opportunità sociali.
2. Le concessioni devono avere una durata commisurata alle spese di investimento richieste al concessionario, da valutarsi attraverso un quadro economico-finanziario certificato. Le forme di gestione previste nei regolamenti dei servizi devono uniformarsi al principio di partecipazione, di diritto di accesso e di informazione degli interessati al servizio.
3. Il capitolato della concessione disciplina modalità, procedure, controlli, potere di emanare direttive e loro vincolatività da parte dell'amministrazione comunale, le facoltà di recesso e di riscatto.

## Art. 70

### Istituzioni

1. I servizi sociali, culturali dello sport e del tempo libero, della sicurezza sociale, dell'istruzione, ed altre attività socialmente rilevanti, che necessitano di particolare autonomia gestionale, possono essere gestiti tramite le istituzioni.
2. Con la costituzione delle istituzioni, il consiglio comunale individua la dotazione di beni patrimoniali, le risorse finanziarie e la dotazione del personale e disciplina con apposito regolamento l'organizzazione ed il funzionamento.
3. L'istituzione può svolgere la propria attività avvalendosi della collaborazione delle strutture del volontariato.
4. Gli organi dell'istituzione sono: il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore.

## Art. 71

### Azienda speciale

1. I servizi pubblici comunali che hanno rilevanza economica imprenditoriale possono essere gestiti mediante aziende speciali.
2. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dall'apposito statuto, approvato dal consiglio comunale e da propri regolamenti interni, approvati questi ultimi dal consiglio di amministrazione.
3. Gli organi dell'azienda speciale sono: il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore.

## Art. 72

### Società per azioni

1. I servizi pubblici comunali di rilievo imprenditoriale, qualora sia opportuno, in relazione alla natura del servizio da erogare, possono essere gestiti mediante la costituzione o la partecipazione di più soggetti pubblici o privati, di società per azioni o a responsabilità limitata (anche senza il vincolo della proprietà maggioritaria pubblica).
2. Negli statuti delle società costituite o partecipate dal comune possono essere previste le forme di raccordo e collegamento tra le società stesse ed il comune.
3. L'atto costitutivo è deliberato dal consiglio comunale con la maggioranza dei componenti assegnati.

## CAPO II

### NOMINA E REVOCA DEGLI AMMINISTRATORI

## Art. 73

### Nomina e revoca degli amministratori degli enti strumentali

1. Gli amministratori delle istituzioni, delle aziende e delle società sono nominati dal sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio comunale, fra soggetti in possesso delle condizioni di eleggibilità alla carica di consigliere comunale e di una comprovata competenza politico-amministrativa.
2. Gli amministratori restano in carica per tutto il mandato del sindaco che li ha nominati ed esercitano le loro funzioni fino all'insediamento dei nuovi amministratori.

3. Il sindaco può revocare singolarmente gli amministratori delle istituzioni e delle aziende per gravi violazioni di legge, per inefficienza e per inosservanza degli indirizzi politico-programmatici decisi dal Comune di Siena.

#### Art. 74

##### Nomina del direttore delle istituzioni e delle aziende

1. Il direttore dell'istituzione è nominato secondo le disposizioni del regolamento che ne stabilisce, altresì, le attribuzioni.
2. Il direttore dell'azienda è nominato secondo le disposizioni dell'azienda.

### TITOLO VI

#### FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE TRA ENTI

##### CAPO UNICO

#### Art. 75

##### Convenzioni

1. Il comune al fine di conseguire obiettivi di razionalità economica ed organizzativa, può stipulare apposite convenzioni con altri comuni e/o con la provincia, per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.
2. Le convenzioni devono specificare i fini, attraverso la precisazione delle specifiche funzioni e/o servizi oggetto delle stesse, la loro durata, la forma e la periodicità di consultazione fra gli enti contraenti, i rapporti finanziari fra loro intercorrenti, i reciproci obblighi e garanzie.

#### Art. 76

##### ConSORZI

1. Il comune, in coerenza ai principi statutari, per la gestione associata di uno o più servizi o funzioni può deliberare la costituzione di un consorzio con altri comuni e, ove interessata, con la partecipazione della provincia, approvando a maggioranza assoluta dei suoi componenti:
  - a) la convenzione che stabilisce i fini e la durata del consorzio; i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie fra gli enti consorziati;

- b) lo statuto del consorzio.
2. Il consorzio è ente strumentale degli enti consorziati, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e gestionale.
  3. La convenzione e lo statuto prevedono opportune forme di trasmissione degli atti e dei provvedimenti fondamentali del consorzio agli enti aderenti nonché principi e criteri cui dovrà essere informata l'attività dell'ente per garantire i diritti di accesso e la trasparenza dei procedimenti decisionali.
  4. Lo statuto del consorzio stabilisce le composizioni ed il funzionamento degli organi, i poteri con le correlate quote di partecipazione.

#### Art. 77

#### Accordi di programma

1. Per provvedere alla definizione ed attuazione di opere, interventi o programmi di intervento che richiedono, per la loro realizzazione, l'azione integrata e coordinata del comune e di altre amministrazioni e soggetti pubblici, il sindaco, sussistendo la competenza primaria del comune sull'opera, sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle diverse azioni ed attività e per determinare tempi, modalità, finanziamenti ed ogni altro adempimento connesso.
2. Il sindaco convoca una conferenza fra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate per verificare la possibilità di definire l'accordo di programma.
3. Il sindaco, con proprio atto formale, approva l'accordo nel quale è espresso il consenso unanime delle amministrazioni interessate con l'osservanza delle formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo statuto e ne dispone la sua pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione.
4. Qualora l'accordo di programma determini correzioni degli strumenti urbanistici del comune, l'adesione del sindaco deve essere ratificata dal consiglio comunale entro 60 giorni a pena di decadenza.

### TITOLO VII

### LA PARTECIPAZIONE

#### CAPO UNICO

#### PRINCIPI - ISTITUTI

#### Art. 78

#### Principi generali

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Ente, al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. Per gli stessi fini, il Comune incentiva le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, favorendo l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'Ente.
3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscono il loro intervento nella formazione degli atti e, ai sensi della Legge 27.07.2000 n. 212 "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente" agli stessi è data facoltà di interpellare e di chiedere chiarimenti all'Amministrazione Comunale sull'applicazione delle disposizioni tributarie.

#### Art. 79

##### Gli Istituti della Partecipazione

1. Sono istituti e strumenti di partecipazione popolare:
  - a) le consulte;
  - b) le libere associazioni;
  - c) il volontariato;
  - d) l'iniziativa popolare: istanze, petizioni e proposte;
  - e) il referendum consultivo;
  - f) la partecipazione al procedimento amministrativo;
  - g) il diritto di accesso e di informazione;
  - h) il difensore civico;

#### Art. 80

##### Consiglio Comunale dei ragazzi

1. Il Comune, allo scopo di favorire la partecipazione dei giovani alla vita collettiva, promuove forme di coinvolgimento nell'attività istituzionale attraverso i propri organi, comprese le circoscrizioni.
2. Il Regolamento disciplinerà le forme e le modalità di partecipazione.

#### Art. 81

##### Le Consulte

1. Le Consulte costituiscono organismi di partecipazione, ove sono rappresentate libere associazioni, organizzazioni di volontariato, categorie professionali, enti, istituzioni, individuate con l'atto istitutivo.
2. Le Consulte esercitano funzioni consultive e di proposta su specifici ambiti dell'attività dell'Amministrazione, in particolare nella fase di predisposizione dei provvedimenti che attengono le materie di loro interesse.

3. Il Consiglio comunale con l'atto istitutivo individua la composizione della Consulta, gli atti ed i provvedimenti sui quali esprime pareri.

## Art. 82

### Le Libere Associazioni

1. Il Comune favorisce le libere associazioni e le organizzazioni di volontariato che non perseguono scopo di lucro prevedendo con specifico regolamento agevolazioni economiche, nell'uso e nell'affidamento di impianti, strutture, sedi, servizi comunali, in base a principi di equità e di valorizzazione dell'utilità sociale delle attività svolte, applicando in loro favore la normativa regionale vigente.
2. Apposito regolamento stabilisce i criteri per l'uso degli spazi pubblici, per lo svolgimento di manifestazioni ed iniziative organizzate dalle libere associazioni e dalle organizzazioni di volontariato.

## Art. 83

### Promozione del Volontariato

1. Il Comune riconosce l'apporto delle organizzazioni di volontariato comunque costituite al conseguimento di finalità di interesse pubblico, valorizzando l'impegno sociale e l'affermazione di valori di solidarietà.
2. Il Comune individua, anche con la collaborazione delle associazioni del volontariato regolarmente costituite, le forme più idonee per favorire l'apporto di volontari a finalità istituzionali dell'ente, previo accertamento delle idonee capacità e prevedendo specifiche iniziative di formazione, nel rispetto della legge, dello statuto e dei regolamenti.

## Art. 84

### Istanze

1. I residenti possono rivolgersi in forma collettiva, nel numero di 500, agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento in questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.
2. Le istanze, presentate in forma scritta, sono indirizzate al Sindaco o al Presidente della Circoscrizione, i quali, verificatene l'ammissibilità, la trasmettono all'organo competente.
3. Il regolamento determinerà la procedura per presentazione delle istanze, i tempi, le forme di pubblicità e l'esame di ammissibilità.
4. L'istanza è esaminata dall'organo competente entro i seguenti termini:
  - 30 giorni se di competenza del Sindaco o della Giunta Comunale
  - 60 giorni se di competenza del Consiglio Comunale o del Consiglio Circostrizionale.Le determinazioni conseguenti alle istanze sono comunicate ai presentatori.

## Art. 85

### Proposte

1. N. 700 cittadini possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il Sindaco trasmette entro trenta giorni successivi all'organo competente, corredate dal parere dei responsabili dei servizi interessati, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.
2. L'organo competente, mediante il suo rappresentante, deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro sessanta giorni dalla presentazione della proposta e provvedere in merito entro i successivi trenta giorni.
3. Tra l'Amministrazione Comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.
4. Il regolamento sulla partecipazione determinerà la procedura e le modalità della proposta, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente.

## Art. 86

### Referendum

1. Su proposta della maggioranza assoluta dei Consiglieri comunali il Sindaco indice un referendum consultivo fra i cittadini tratti nelle liste elettorali per pronunciarsi in questioni interessanti l'intera comunità locale e in materia di esclusiva competenza comunale.

## Art. 87

### Il Referendum Consultivo ad Iniziativa Popolare

1. Oltre che ad iniziative degli organi comunali il referendum consultivo può essere promosso ad iniziativa popolare, quale consultazione inerente le scelte dell'Amministrazione in relazione a indirizzi e decisioni che riguardano la vita della città ed il suo sviluppo, anche già oggetto di specifici provvedimenti in merito dell'Amministrazione.
2. La proposta di referendum è articolata in unica domanda formulata in modo breve, chiaro, tale da lasciare obiettiva libertà di opzione.
3. Il referendum consultivo è indetto dal Sindaco quando sia proposto da 1200 cittadini residenti iscritti nelle liste elettorali, con sottoscrizione autenticata da raccogliersi nell'arco di tre mesi; la formulazione dei quesiti da sottoporre a referendum è valutata da specifica Commissione, la cui composizione è stabilita dall'apposito regolamento.
4. Il regolamento sul referendum consultivo ad iniziativa popolare disciplina le procedure per lo svolgimento della consultazione, le adeguate forme di pubblicità, il giudizio di ammissibilità.



5. Il risultato del referendum, discusso dal Consiglio Comunale entro sessanta giorni dalla ufficiale comunicazione del risultato, vincola gli organi dell'Amministrazione a dare corso alla volontà popolare emersa dalla consultazione.

#### Art. 88

##### Esito del Referendum

1. Il referendum è valido se partecipa al voto la maggioranza degli aventi diritto.
2. L'esito del referendum è proclamato e reso noto dal Sindaco o dal Presidente della circoscrizione, secondo la rispettiva competenza.
3. Entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati, il Consiglio Comunale o il Consiglio di circoscrizione, secondo la rispettiva competenza, adottano gli atti di indirizzo relativi all'esito della consultazione. Qualora intendano discostarsi dall'orientamento espresso dal corpo elettorale, devono espressamente pronunciarsi con deliberazione motivata.
4. Nel corso dell'anno non può essere indetta più di una giornata di votazione per lo svolgimento dei referendum consultivi.
5. Non possono essere sottoposte all'elettorato più di due proposte referendarie. Il regolamento disciplina le priorità ed i criteri di scelta nel caso di iniziative referendarie superiori al numero massimo ammissibile ogni anno.

#### Art. 89

##### Materie escluse dal Referendum Consultivo Popolare

1. I referendum possono essere indetti su materia di esclusiva competenza locale. Non possono essere oggetto di referendum le seguenti materie:
  - a) elezioni, nomine, designazioni, revoche e decadenze;
  - b) personale comunale o di enti, aziende, istituzioni dipendenti e società a partecipazione comunale;
  - c) provvedimenti inerenti il bilancio, la contabilità, l'assunzione di mutui, l'emissione di prestiti e l'applicazione di tributi;
  - d) materie relative alla legislazione urbanistica;
  - e) Palio.

#### Art. 90

##### Partecipazione al Procedimento

1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo hanno facoltà di intervenire, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.
2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi superindividuali.
3. I soggetti portatori di interessi hanno il diritto di accedere agli atti amministrativi dei procedimenti con memorie, scritti o documenti che debbono essere valutati quanto attinenti ad interessi comunque coinvolti. Hanno, altresì, diritto di essere, ove possibile, informalmente sentiti dagli organi competenti.
4. Il Regolamento determina, per ciascun tipo di procedimento, l'unità organizzativa competente dell'istruttoria e nell'adozione del provvedimento finale, il termine entro cui esso deve concludersi, quando non sia espressamente previsto dalle disposizioni di legge vigenti, fermo restando che l'Amministrazione ha il dovere di concludere, nel termine sopra previsto, mediante l'adozione di un provvedimento espresso, ogni procedimento amministrativo che consegua obbligatoriamente ad un'istanza o che debba essere iniziato d'ufficio.

#### Art. 91

##### Accesso e Informazione

1. Gli atti del Comune sono pubblici.
2. Il Comune assicura a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi.
3. Il Regolamento stabilisce le modalità di esercizio del diritto di accesso, nel rispetto delle norme in materia di riservatezza e tutela dei dati personali e specifica, in deroga al comma 2, le categorie di documenti esclusi dall'accesso. Stabilisce inoltre i termini per consentire l'accesso differito ai documenti la cui conoscenza in fase istruttoria possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa.
4. Il diritto di accesso è esercitato mediante richiesta di esame o di estrazione di copia degli atti e documenti amministrativi. L'esame dei documenti è gratuita. Il rilascio di copia è subordinato al rimborso dei costi.
5. Il Regolamento stabilisce le modalità per rendere pubbliche e fornire ai soggetti di cui al comma 2 le informazioni concernenti lo stato degli atti e delle procedure, nonché l'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che li riguardano.
6. Al fine di rendere effettiva la partecipazione all'attività amministrativa, il Comune assicura agli enti, alle organizzazioni del volontariato ed alle associazioni l'accesso alle strutture ed ai servizi comunali, con i criteri e le modalità stabilite dal regolamento.

#### Art. 92

##### Difensore Civico

1. E' istituito l'ufficio del Difensore Civico comunale, nel quadro di una disciplina diretta a riconoscere i diritti dei cittadini ed a garantire l'imparzialità, la trasparenza, la correttezza ed il buon andamento dell'attività dell'amministrazione comunale.
2. Il Difensore Civico viene nominato dal Consiglio comunale con la maggioranza di tre quarti dei componenti, con le modalità previste dal regolamento, su candidature proposte dai movimenti del volontariato, dall'associazionismo e da altri organismi di partecipazione.
3. Il Difensore Civico deve essere in possesso di laurea in Giurisprudenza o equipollente e di provata esperienza nella pubblica amministrazione e/o nel settore giuridico.
4. Il regolamento definisce i requisiti, i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, nonché il rapporto economico e le modalità. Il mandato ha una durata di tre anni; indipendentemente dalla durata della legislatura, non si può essere nominati per più di due volte.

#### Art. 93

##### Prerogative

1. Il Difensore Civico è un pubblico ufficiale. Egli assolve le proprie funzioni con probità, onestà, indipendenza, imparzialità ed adeguata preparazione giuridica. Durante il suo mandato non può svolgere attività di qualunque tipo che possano portare ad un conflitto di interessi con i compiti derivanti dallo stesso.
2. Lo Statuto ed il regolamento sulla partecipazione garantiscono l'indipendenza e l'autonomia del Difensore Civico. Il regolamento individua le cause di decadenza dall'ufficio, i poteri di cui dispone, nonché le modalità di risoluzione dei conflitti con l'amministrazione.

#### Art. 94

##### Funzioni

1. Il Difensore Civico riceve, formalizza e cura le richieste dei cittadini singoli od associati, in ordine a documentate istanze verso l'amministrazione comunale.
2. Organizza l'attività di informazione rivolta ai cittadini per consentire loro l'accesso agli atti, la conoscenza e le possibilità di tutela dei loro diritti.
3. La competenza del Difensore Civico si estende all'attività di tutti gli organi del Comune, delle Circoscrizioni, nonché delle aziende, delle istituzioni e degli altri soggetti pubblici sottoposti al controllo e alla vigilanza dell'amministrazione comunale.
4. Tramite intesa tra l'amministrazione comunale e le amministrazioni interessate, il Difensore Civico può estendere la propria competenza anche all'attività di tali amministrazioni.

## Art. 95

### Ufficio relazioni con il pubblico

1. L'Ufficio relazioni con il pubblico, che è l'unità organizzativa di cui si avvale il Difensore Civico per lo svolgimento della propria attività, istruisce i procedimenti e svolge ogni altro compito relativo all'attività dello stesso; cura per quanto di competenza il servizio di informazioni alla cittadinanza, organizza canali di ascolto.
2. L'ufficio svolge altresì attività di consulenza a favore dei cittadini, per la tutela dei loro interessi personali.

## TITOLO VIII

### CONTABILITA' – FINANZA

#### Art. 96

#### Disciplina della contabilità comunale

1. Il sistema contabile del Comune è disciplinato da apposito regolamento in conformità alle disposizioni di legge ed a quelle contenute nello statuto.
2. Tale regolamento individua i principi che consentano l'analisi, la rappresentazione ed il controllo dei fatti gestionali in termini finanziari, patrimoniali ed economici.
3. Il regolamento prevede altresì le metodologie di contabilità analitica e l'effettuazione di controlli nella gestione.

#### Art. 97

#### Programmazione economico-finanziaria e di bilancio

1. Il Comune informa la propria attività utilizzando gli strumenti della programmazione economico-finanziaria.
2. La programmazione economico-finanziaria ed i contenuti del bilancio annuale sono inseriti in un quadro di riferimento di cui elementi fondamentali sono la relazione previsionale programmatica, il bilancio pluriennale, il programma delle opere pubbliche e degli investimenti.

#### Art. 98

#### Autonomia Finanziaria e risorse.

1. Il Comune persegue, attraverso l'esercizio della propria potestà impositiva e con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato ed attribuite dalla Regione, il conseguimento di condizioni di effettiva autonomia finanziaria, adeguando i programmi e le attività esercitate ai mezzi disponibili e ricercando, mediante la razionalità delle scelte e dei procedimenti, l'efficiente ed efficace impiego di tali

mezzi.

2. Il Comune, nell'attivare il concorso dei cittadini alle spese pubbliche locali, ispira a criteri di equità e di giustizia le determinazioni di propria competenza relative agli ordinamenti e tariffe delle imposte, tasse, diritti e corrispettivi dei servizi, distribuendo il carico tributario in modo da assicurare la partecipazione di ciascun cittadino in proporzione alle sue effettive capacità contributive ed al livello di fruizione di servizi.
3. La giunta comunale attiva tutte le procedure previste da leggi ordinarie e speciali, statali, regionali e comunitarie, al fine di reperire le risorse per il finanziamento dei programmi d'investimento del Comune che per la loro natura hanno titolo per concorrere ai benefici che tali leggi dispongono.

## Art. 99

### Contabilità Finanziaria

1. La gestione finanziaria si svolge in conformità al bilancio di previsione annuale e pluriennale che il Consiglio comunale delibera a maggioranza assoluta in coerenza con gli atti di programmazione contenuti nell'allegata relazione previsionale e programmatica.
2. La proposta di bilancio è predisposta dalla Giunta, previo confronto con la competente Commissione consiliare permanente, in ordine alle priorità da perseguire ed ai metodi di impostazione. La Giunta, al fine di consentire le consultazioni previste dal presente Statuto, presenta al Consiglio la proposta di bilancio almeno venti giorni prima del termine della sua approvazione.
3. Il bilancio annuale è strutturato in modo da garantire la conformità dell'attività finanziaria agli obiettivi fissati dagli atti di programmazione. Al bilancio è allegato il piano degli investimenti che, con gli effetti indicati dal regolamento di contabilità, specifica, per ciascun intervento previsto, i tempi e le modalità di realizzazione nonché i finanziamenti necessari.
4. Trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla Giunta il relativo schema, il Segretario Generale del Comune nomina un commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al Consiglio. In tal caso e comunque quando il Consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla Giunta, il Segretario Generale assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante commissario, all'Amministrazione inadempiente, dandone immediata comunicazione al Prefetto per l'avvio della procedura di scioglimento del Consiglio. La medesima procedura è applicata nel caso in cui il Consiglio non adotti la deliberazione che approvi il rendiconto della gestione prevista dall'art.110, comma 3, del presente Statuto.

## Art. 100

## Demanio e patrimonio

1. Il Comune, con apposito regolamento, disciplina la gestione, l'utilizzazione e la conservazione dei beni comunali.
2. Il Consiglio comunale adotta il programma delle alienazioni dei beni, con l'indicazione delle modalità. La Giunta provvede agli adempimenti conseguenti alle suddette direttive programmatiche.

### Art. 101

#### Il Collegio dei Revisori

1. Al Collegio dei Revisori sono affidati i compiti:
  - a) di controllo concomitante, inteso come collaborazione con il Consiglio comunale nell'esercizio delle proprie funzioni di controllo e di indirizzo;
  - b) di vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente;
  - c) di controllo successivo volto ad attestare la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione;
  - d) di carattere consultivo e propositivo intesi ad esprimere rilievi e proposte tendenti a consentire una migliore efficienza, produttività ed efficacia dei sistemi procedurali ed organizzativi dell'ente.
2. I membri del Collegio dei Revisori dei Conti possono partecipare ai lavori del Consiglio comunale, senza diritto di voto.
3. Il mandato dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti coincide con gli esercizi finanziari del triennio. Il Collegio svolge la propria attività in riferimento alla gestione di tali esercizi e rimane in carica oltre la scadenza del triennio al limitato fine di esaminare i relativi rendiconti.

## TITOLO IX

### DISPOSIZIONI FINALI

#### Art. 102

#### Procedimento di revisione dello Statuto

1. Le modificazioni e l'abrogazione dello Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con la procedura prevista dalla legge.
2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere presentata al Consiglio Comunale congiuntamente a quella di deliberazione del nuovo Statuto.

3. La proposta di revisione od abrogazione respinta dal Consiglio Comunale, non può essere rinnovata fintanto che dura in carica il Consiglio che l'ha respinta.
4. Il presente Statuto sarà sottoposto a verifica entro un anno.

#### Art. 103

##### Norme transitorie e finali

1. Il presente Statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge.
2. Il Consiglio Comunale provvede all'aggiornamento dei regolamenti in vigore e all'adozione dei nuovi regolamenti previsti dal presente Statuto, secondo le norme contenute nello stesso, entro 180 giorni dalla sua entrata in vigore.
3. Sino all'entrata in vigore dei nuovi regolamenti e all'adeguamento di quelli già in vigore, continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore del presente Statuto, in quanto con esso compatibili.
4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente Statuto il Consiglio Comunale effettua una ricognizione di tutte le norme regolamentari approvate prima dell'entrata in vigore dello stesso, al fine di abrogarle espressamente, modificarle, adeguarle ovvero adattarle al nuovo ordinamento comunale.